



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Area I - U. O. 2: Scuola Secondaria I e II grado

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA

Resp. dell'istruttoria: M.T. CANZONIERO

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;
- VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 3451 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l'elenco degli esclusi, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, e successivi decreti di rettifica;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 3217 del 08/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio precedente decreto n. 4428 del 07/10/2016 che, in esecuzione del decreto monocratico del TAR Lazio sez. III bis-n. 5062/16 (R. G. n. 6508/15)- ha disposto l'inserimento, con riserva, nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria dei ricorrenti **Savino Carmela Linda e Auricchio Nicola Marco**;
- TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;
- VISTA la sentenza Reg. Prov. Coll. n. 1760/2017 del TAR del Lazio pubblicata il 2/2/2017;
- RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla cancellazione dei ricorrenti Savino Carmela Linda e Auricchio Nicola Marco dalle GAE per le cl. di conc. A043 e A050 e quindi alla conseguente inefficacia della misura cautelare concessa, ovvero del decreto cautelare n. 5062/16;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 nella parte in cui prevede che “è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;

DECRETA

- 1.1** Per le motivazioni di cui in premessa viene cancellato con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia e dalle graduatorie d'Istituto di I fascia i sottoriportati ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie d'istituto di I fascia in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

esecuzione del Decreto monocratico n. 5062/16 (R. G. n. 6508/15), emesso dal TAR Lazio sez. III bis:

Savino Carmela Linda nt il 23/10/1989 cl di concorso:

A022 (ex A043) ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED.

A012 (ex A050) LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR.

Auricchio Nicola Marco nt il 31/01/1989 cl di concorso:

A022 (ex A043) ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED.

A012 (ex A050) LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR.

- 1.2** Per effetto della suddetta cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, sono annullati gli atti di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratti di supplenza per l'a.s. 2016/2017 conferiti dal dirigente della Scuola Polo o dalle graduatorie d'istituto di I fascia;
- 1.3** I Dirigenti Scolastici che hanno stipulato con i predetti docenti contratti a tempo determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adotteranno, in attuazione dell'apposita clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all'individuazione.
- 1.4** Ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma ("La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione") restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
- 1.5** Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

Per Il Dirigente
Isp. Rosaria CANCELLIERE
Il Funzionario Vicario
Dott. Valeria ANTEZZA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

All'Albo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia
All'USR per la Basilicata
Alle OO.SS. di categoria

**SEDE
LORO SEDI
POTENZA
LORO SEDI**